

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modificazione dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto), nonché, per adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, degli articoli 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34, con conseguente introduzione di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adeguamento degli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34 e di inserimento di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale.

1. Motivazioni

A. Modifica dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto) dello Statuto Sociale.

Come ben noto, sia l'attuale enunciazione statutaria dell'oggetto sociale che la denominazione della Società contengono un espresso riferimento alla tratta autostradale Torino-Milano. Tale riferimento riflette l'origine storica della Società, costituitasi nel 1928 appunto allo scopo e con il fine di costruire e gestire la suddetta tratta, nonché suoi eventuali prolungamenti e diramazioni. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, l'area di operatività della Società si è estesa alla costruzione e all'esercizio di ulteriori tratte autostradali. La Vostra Società, infatti, riveste oggi un ruolo di *leadership* del settore autostradale nell'ambito del quadrante nord-occidentale del Paese. In particolare, il Gruppo ASTM gestisce attualmente circa 1.300 chilometri di tratte autostradali assentite in concessione, di cui solo 130 chilometri risultano imputabili alla tratta "A4-Torino Milano". Anche il contributo della predetta tratta alla redditività del Gruppo si è andato nel tempo gradualmente (e inevitabilmente) riducendo in corrispondenza del progressivo dilatarsi dell'attività sociale alla gestione di altri segmenti della rete autostradale nazionale. In questa

prospettiva, una caratterizzazione sul mercato della Vostra Società attraverso il riferimento alla sola tratta Torino-Milano non appare più giustificato.

Si propone pertanto di espungere dalla descrizione statutaria dell'oggetto sociale la menzione esplicita di tale tratta: così riassumendo, quindi, l'attività principale della Società (che ovviamente continuerà a ricomprendere la gestione della tratta Torino-Milano) nel più generale riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 3 dello Statuto sociale alla «costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore». Conseguentemente, si propone di modificare la denominazione sociale, elidendo anche in essa il riferimento alla indicazione "Autostrada Torino-Milano" e conservando la sola espressione "ASTM S.p.A.", la quale, in questo modo, cessa di essere una semplice sigla per diventare in via esclusiva il nome della Società.

Va da sé, infine, che gli emendamenti proposti non determinano l'insorgenza del diritto di recesso in favore di coloro che non concorreranno all'assunzione della relativa deliberazione, poiché non immutano in alcun modo l'attività esercitata dalla Società né incidono, quindi, sul profilo di rischio dell'investimento in essa effettuato dai Soci.

B. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

Il 28 luglio 2011 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la legge 12 luglio 2011, n. 120 recante disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Il provvedimento ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") relativi, rispettivamente, alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, richiedendo che gli statuti delle società quotate prevedano che, per tre mandati consecutivi, il riparto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e, più precisamente, che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Il provvedimento prescrive inoltre che gli statuti sociali disciplinino le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire quanto sopra.

Nell'esercizio del potere normativo conferitole dagli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del TUF in materia di violazione, applicazione e rispetto delle regole sull'equilibrio tra generi, la Consob ha, a propria volta, inserito nel Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") un nuovo articolo 144-undecies.1 a mente del quale gli statuti delle società quotate devono disciplinare:

- a) le modalità di formazione delle liste nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, precisando che le previsioni statutarie non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
- b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
- c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.

Il terzo comma del predetto articolo 144-undecies.1 prevede inoltre che, *" qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore"*.

L'ultimo comma di tale disposizione delinea un potere di diffida della Consob per l'ipotesi in cui la composizione degli organi amministrativi e di controllo dell'emittente non rispetti il criterio di equilibrio tra generi imposto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del TUF.

In ordine al regime temporale di operatività della disciplina appena descritta conviene rilevare che essa si applica, in forza di quanto stabilito dall'articolo 2 della Legge 120/2011, *" a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di*

entrata in vigore della presente legge", e cioè a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data del 12 agosto 2012. La norma transitoria dell'art. 2 della Legge 120/2011, poi, allo scopo precipuo di consentire un adeguamento graduale della composizione degli organi sociali alle regole sulla parità di genere, prevede che sia riservato *" al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti"* (in luogo del terzo previsto dalla disciplina "a regime").

Dal momento che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. è previsto in coincidenza dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, risulta necessario procedere ad un adeguamento delle disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dell'organo amministrativo e di controllo, al fine di renderle conformi alla normativa di nuovo conio sopra illustrata.

Al riguardo, siete stati convocati per deliberare in merito alla modifica degli articoli 16 e 27 ed all'introduzione dell'articolo 36 come di seguito illustrati.

Con l'occasione dell'adeguamento dello Statuto Sociale alla nuova disciplina in materia di equilibrio tra i generi, si ritiene inoltre opportuno sottoporre alla Vostra approvazione anche la modifica degli articoli 4, 5, 9, 21 e 34 al mero fine di allinearne la terminologia alle espressioni contenute negli articoli 2368-2370, 2372 e 2373 del Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito, in Italia, la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate. Si è inoltre colta l'occasione per integrare la disciplina statutaria del meccanismo di cooptazione degli amministratori in ipotesi di cessazione dalla carica di taluno di essi, al fine di garantire il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. Si è dunque modificato l'art. 16, prevedendo che, ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provveda alla loro sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi.

Sempre a fini di mero allineamento terminologico, si ritiene inoltre opportuno sottoporre alla Vostra approvazione la sostituzione, nell'art. 21, delle parole "Comitato per il Controllo Interno" con le parole "Comitato controllo e rischi" al fine di recepire la nuova denominazione di tale Comitato adottata nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Si fa presente, infine, che il recente D.Lgs. 18 giugno 2012, n.91, ha emendato il primo comma dell'art. 2369 del Codice Civile nella parte in cui subordinava all'esistenza di una apposita clausola dello statuto la possibilità per l'emittente di tenere l'assemblea in unica convocazione. L'attuale formulazione dell'art. 2369 del Codice Civile, quale risultante all'esito della predetta novella, prevede come regola di *default* – applicabile cioè in assenza di una diversa previsione statutaria – che le assemblee si tengano in unica convocazione. Al riguardo, si è preferito non intervenire sul testo dell'art. 11 dello Statuto sociale, secondo il quale le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, si tengono normalmente a seguito di più convocazioni, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, di stabilire che sia l'Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Ciò, allo scopo di mantenere intatto il livello di flessibilità organizzativa garantito dalla attuale formulazione statutaria.

Premesso che nessuna delle modifiche proposte attribuisce il diritto di recesso agli Azionisti, si riportano di seguito i summenzionati articoli dello Statuto Sociale dando evidenza, per ciascuno di essi, delle singole variazioni sottoposte ad approvazione.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale nel testo vigente ed in quello proposto

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 1 – Denominazione. E' costituita una società per azioni denominata "Autostrada Torino-Milano società per azioni". La denominazione suddetta potrà essere</p>	<p>Art. 1 – Denominazione. E' costituita una società per azioni denominata "Autostrada Torino-Milano società per azioni". "ASTM S.p.A.". La denominazione suddetta potrà essere</p>

<p>rappresentata dalla sigla ASTM, in lettere maiuscole con o senza interpunzione.</p>	<p>rappresentata dalla sigla ASTM, in lettere maiuscole con o senza interpunzione.</p>
<p>Art. 3 – Oggetto.</p> <p>La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di una autostrada tra Torino e Milano ed eventuali prolungamenti e diramazioni, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.</p> <p>Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.</p> <p>La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità; b) della logistica; c) della grande distribuzione; d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche. <p>La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.</p> <p>Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.</p>	<p>Art. 3 – Oggetto.</p> <p>La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di una autostrada tra Torino e Milano ed eventuali prolungamenti e diramazioni, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.</p> <p>Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.</p> <p>La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità; b) della logistica; c) della grande distribuzione; d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche. <p>La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.</p> <p>Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.</p>
<p>Art. 4 – Durata.</p> <p>La durata della società è stabilita fino al 31</p>	<p>Art. 4 – Durata.</p> <p>La durata della società è stabilita fino al 31</p>

<p>dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>	<p>dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>
<p>Art. 5 – Misura del capitale.</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 azioni prive di valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto; - ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo 	<p>Art. 5 – Misura del capitale.</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 azioni prive di valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto; - ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo

<p>rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.</p>	<p>rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.</p>
<p>Art. 9 – Assemblea degli Azionisti. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.</p>	<p>Art. 9 – Assemblea degli Azionisti. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.</p>
<p>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione. La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.</p>	<p>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione. La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi</p>

<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.</p> <p>La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso</p>	<p>al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.</p> <p>La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso</p>
---	---

<p>quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora ad esito del procedimento di cui ai precedenti commi la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito.</p> <p>Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.</p> <p>Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora Nel caso in cui non venga presentata o</p>
<p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o</p>	<p>Qualora Nel caso in cui non venga presentata o</p>

<p>più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione,</p>	<p>ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia L'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore-, nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi .</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione,</p>
--	---

<p>sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>	<p>sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>
<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; - ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato per il Controllo Interno, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od</p>	<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; - ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato per il Controllo Interno Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od</p>

<p>anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>	<p>anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>
<p>Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, dei quali due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, ed uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci Supplenti uno dei quali nominato dalla minoranza.</p>	<p>Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di da tre Sindaci effettivi, dei quali due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, ed uno dalla minoranza, nonché e da due tre Sindaci Supplenti uno dei quali nominato dalla minoranza.</p>
<p>Art. 27 – Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p>	<p>Art. 27 – Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando</p>

<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero</p>	<p>entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci supplenti.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero</p>
--	---

<p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.</p>	<p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno due supplentie; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante l'altro restante membro supplente. <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.</p> <p>Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della</p>
--	---

<p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>	<p>normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi, in materia di composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>
---	--

<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.</p>	<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso, alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>Art. 34 – Liquidazione.</p> <p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea degli Azionisti, che ne determina poteri e compensi.</p>	<p>Art. 34 – Liquidazione.</p> <p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea degli Azionisti, che ne determina poteri e compensi.</p>
	<p>Art. 36 – Clausola transitoria.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 16 e 27 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 (e cioè successivi al 12 agosto 2012).</p> <p>In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. *di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27 e 34 dello Statuto Sociale, come segue:*

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita una società per azioni denominata "ASTM S.p.A."

Art. 3 – Oggetto.

La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.

Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.

La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:

- a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;*
- b) della logistica;*
- c) della grande distribuzione;*
- d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche.*

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.

Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.

Art. 4 – Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Art. 5 – Misura del capitale.

Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 azioni prive di valore nominale.

L'assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

L'Assemblea Straordinaria del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:

- *la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto;*
- *ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.*

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai

quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale

sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito del procedimento di cui ai precedenti commi la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori

indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito.

Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore, nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi .

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà

ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 21 – Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- *ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale;*
- *ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;*
- *ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi*

dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

Art. 27 – Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ai fini del rispetto della vigente

normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci supplenti.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero*
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero*
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.*

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;*
- 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente.*

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella

stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi, in materia di composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa.

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso, alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 34 – Liquidazione.

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea, che ne determina poteri e compensi.

2. *di inserire il seguente nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale:*

Art. 36 – Clausola transitoria.

Le disposizioni degli articoli 16 e 27 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 (e cioè successivi al 12 agosto 2012).

In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

- 3. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.*

Tortona, 6 dicembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Gian Maria Gros-Pietro